



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599



DIPARTIMENTO

SVILUPPO ECONOMICO, EDILIZIA, ATTIVITA' PIANIFICATORIA E PATRIMONIO (SEAP)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.446 del 23/04/2024

Oggetto : Determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14 co.2 della Legge 241/1990 effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis, della L. 241/1990 e s.m.i., indetta con nota prot. n. 6126 del 02.02.2024. Istanza ex artt.44 e 49 del D.Lgs 259/'03 e s.m.i. "Installazione di Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A." ,-codice impianto LT04024_007 Gaeta Pinacoteca - alla via De Lieto n.2 (in Catasto Fabbricati al foglio n.37 p.lla n.187), prot. n.4979 del 29/01/2024 e s.i. prot.12960 dell'11.03.2024

OGGETTO:

(Profilo : 18353)

Determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14 co.2 della Legge 241/1990 effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis, della L. 241/1990 e s.m.i., indetta con nota prot. n. 6126 del 02.02.2024. Istanza ex artt.44 e 49 del D.Lgs 259/03 e s.m.i. "Installazione di Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A." , -codice impianto LT04024_007 Gaeta Pinacoteca - alla via De Lieto n.2 (in Catasto Fabbricati al foglio n.37 p.lla n.187), prot. n.4979 del 29/01/2024 e s.i. prot.12960 dell'11.03.2024

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-La Iliad Italia S.p.A. con sede legale in Milano al viale Francesco Restelli n. 1A C.F. /P.I.V.A. 13970161009, presentava, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, istanza ex artt.44 e 49 del D.Lgs 259/2003, in atti al protocollo del Comune di Gaeta n. 4979 del 29/01/2024 per l' *"Installazione di Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A."* , -codice impianto LT04024_007 Gaeta Pinacoteca- alla via De Lieto n.2 su un terrazzo di copertura della Pinacoteca Comunale in Catasto Fabbricati al foglio n.37 p.lla n.187;

-l'art.6 c.3 del nuovo *"Regolamento per il corretto insediamento Urbanistico e Territoriale degli impianti di telefonia mobile nel Comune di Gaeta"*, approvato con D.C.C. n.52 del 31.08.2023 consente l'installazione degli impianti di telefonia mobile nel centro abitato;

-l'impianto in parola ricade nel centro storico di Sant'Erasmo in sito lett.e) Pinacoteca ritenuto prioritariamente idoneo, ove da regolamento *" la tipologia del sistema di mitigazione dell'impianto dovrà preventivamente essere concordata, oltre che con l'Ufficio Tecnico Comunale, anche con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici competente per il territorio"*;

-L'intervento ricade:

nel P.R.G., approvato con D.G.R.L. n.1498 del 10/10/1973, in zona omogenea A -Zona Conservazione e risanamento disciplinata dall'art.24 delle relative NTA;

nel Piano Particolareggiato del centro storico di Sant'Erasmo approvato con D.G.R. n.2869 del 03/07/1979 in Attrezzature Scolastiche;

nel P.T.P.R., approvato con D.C.R.L. n.5 del 21/04/2021 pubblicata sul BURL n.56 del 10/06/2021:

B. In Tavola A *"Sistemi ed ambiti del paesaggio"* in *Paesaggio dei Centri e Nuclei storici, Aree di Visuale e Coste marine*;

C. In Tav. B *"Beni paesaggistici"* in *beni d'insieme c) e d), protezione delle fasce costiere e insediamenti urbani storici*;

D. In Tavola C *"Beni del Paesaggio Naturale e Culturale"* in *Parchi archeologici e culturali*;

In progetto si prevede l'installazione su terrazzo di copertura della Pinacoteca Comunale di una palina flangiata di altezza totale pari a circa 4 mt con sovrastante elemento tubolare di altezza pari a mt 1,50 di diametro di 37,1cm e con una parabola di diametro di 30 cm. Le unità remote (RRH) verranno ancorate alla parete che delimita il terrazzo ed i restanti apparecchi saranno collocati all'interno del locale tecnico al piano terra dell'immobile;

Al fine di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per l'approvazione del progetto di installazione di una nuova Stazione Radio Base per la Telefonia Mobile del gestore Iliad Italia S.p.A., con comunicazione, prot. n. 6126 del 02.02.2024, è stata indetta la

Conferenza di servizi decisoria ed in forma semplificata ai sensi dell'art. 14 comma 2 e art. 14 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. che ha coinvolto i seguenti Enti:

- E. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina;
- F. ARPA Lazio sezione provinciale di Latina;
- G. Enel Distribuzione;
- H. Regione Lazio Area Genio Civile Lazio Sud Servizio Genio Civile di Latina;
- I. Comune di Gaeta- Dipartimento I.S.A.T.
- J. l'art. 44, comma 9, del D.Lgs.n.259/2003 prevede il dimezzamento dei termini indicati per l'indizione e lo svolgimento della conferenza di servizi di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della L. n. 241/1990, ad eccezione dei termini di cui al citato art. 14-quinquies, nel rispetto del termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento pari a sessanta giorni;
- K. con la convocazione della conferenza di servizi, a cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, veniva stabilita la data del 10.02.2024 quale termine perentorio entro il quale richiedere integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art.2 comma 7 della Legge 241/1990, oltre a fissare la data entro cui rendere ai sensi dell'art.14 bis comma 3 delle Legge 241/90 le determinazioni conclusive;

Visto che il tecnico esperto, incaricato dal Comune di Gaeta di istruire i procedimenti amministrativi legati alle funzioni di cui alla L.R. 8/2012, con nota prot.7436 del 08.02.2024 ha richiesto integrazione documentale e che per l'effetto venivano sospesi i termini del procedimento per un massimo di trenta giorni;

Dato atto che la Iliad Italia S.p.A. in riscontro alla su indicata nota trasmetteva a mezzo pec la documentazione integrativa richiesta, in atti al prot.12960 dell'11.03.2024;

Vista la nota, prot. 14114 del 15.03.2024, di comunicazione di avvenuta integrazione documentale e di contestuale comunicazione di ripresa dei termini del procedimento fissando al 28.03.2024 il termine per le amministrazioni coinvolte per rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto di conferenza;

Dato atto che ai fini dello svolgimento del procedimento, i documenti di progetto sono stati trasmessi agli Enti coinvolti;

Dato atto che sono pervenute entro il termine fissato le seguenti Determinazioni/comunicazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza:

- **ARPA Lazio Unità Controlli del servizio Sezione Provinciale di Latina** ha espresso parere favorevole con prescrizioni, in atti al prot.n.8443 del 15.02.2024” *sulla compatibilità del progetto presentato per conto della Soc. Iliad Italia S.p.A., relativo all'impianto di telecomunicazioni in oggetto, con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e, laddove applicabili, gli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 08/07/2003 e ss.mm.ii, con la prescrizione che le aree immediatamente circostanti gli elementi radianti, ovvero dove in sede di valutazione previsionale siano stati calcolati valori di campo elettrico, magnetico o densità di potenza superiori ai limiti di esposizione di cui all'art. 3 del DPCM 08/07/2003, debbano essere interdette al pubblico accesso. Si specifica che tutti gli aspetti di cui all'applicazione del DM 07/12/2016 non sono stati esaminati in quanto, come sopra richiamato, ricadenti nell'ambito delle funzioni attribuite al Comune territorialmente competente”;*

- **Regione Lazio Area Genio Civile Lazio Sud** - Reg.Uff. U.0232532.20-02-2024- con nota, in atti al prot.n. 9235 del 20.02.2024, ha comunicato che *“la presentazione dei progetti di costruzione in zone sismiche e la relativa richiesta di*

autorizzazione per l'inizio dei lavori, ai sensi degli artt. 93, 94 e 94 bis del D.P.R. 380/2001, andranno effettuate esclusivamente sulla già menzionata piattaforma digitale regionale OpenGenio.”;

Vista la relazione tecnico illustrativa a firma del tecnico esperto, trasmessa con nota prot.n.15605 del 22.03.2024 a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, con la quale, ai fini dell'autorizzazione ex art.146, si rileva quanto di seguito:

“Rilevato, che l'impianto proposto con l'istanza in parola pregiudicherebbe l'uso pubblico della terrazza panoramica (con vista verso il quadro paesaggistico caratterizzato dalla presenza scenica della chiesa neogotica di S. Francesco) in occasione degli eventi che ivi sovente si svolgono (allestimenti all'aperto, concerti, letture ed altre attività connesse all'uso attuale dell'immobile destinato a pinacoteca comunale);

Considerato, altresì, che la scelta progettuale di ubicare l'infrastruttura in progetto in aderenza alla parete del terrazzo non minimizza l'interferenza con il contesto paesistico determinata dall'emergenza della parte sommitale dell'impianto rispetto ai colmi delle coperture circostanti, ponendosi come elemento avulso dal medesimo contesto;

Considerato, pertanto, che l'intervento non risponde al raggiungimento degli obiettivi di tutela dettati dalla normativa paesistica vigente, ovvero valorizzazione delle visuali da e verso i centri antichi (c. 6 art. 30 delle Norme del PTPR), ritenendola rientrante tra i Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio (tab. A art. 30 Norme PTPR), come Attività che pregiudicano la caratteristica di testimonianza storica e identitaria del paesaggio determinandone la deconnotazione;

Per quanto sopra esposto, la proposta progettuale così come presentata non è accoglibile. ”;

Rilevato che è decorso il tempo stabilito per l'espressione del parere vincolante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo – Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina ;

Dato atto che le determinazioni/comunicazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi, sono rese ai sensi dell'art. 14 bis, comma 3, della Legge n. 241/1990, dalle Amministrazioni coinvolte;

Dato atto in particolare dell'articolo 14 bis c. 5 della Legge 241/90 e s.m.i. , il cui disposto recita:

“ (...) Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.”;

Considerato che la Iliad Italia S.p.A., con nota acquisita al prot. 18924 del 11.04.2024 in riscontro alla ns. nota prot. 15605 del 22.03.2024 , ha avanzato richiesta formale di incontro con l'Amministrazione e gli enti coinvolti nel rilascio delle autorizzazioni paesaggistica e monumentale, e che a tale richiesta non vi è stato riscontro da parte della Soprintendenza;

Rilevato che la proposta progettuale, come da parere espresso dal tecnico esperto paesaggista e fatto proprio da questa Amministrazione, debba essere riformulata con collocazione dell'infrastruttura nel sito di cui al contratto di locazione in essere;

Preso atto che il dissenso espresso con la nota prot. 15605 del 22.03.2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 bis, c. 5, L. 241/90 e s.m.i., non è superabile a meno di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi, quali quella individuata nella relazione istruttoria ovvero : *”che al fine del superamento dei rilievi sopra espressi, trattandosi di opera di pubblica utilità assimilata ad opera di urbanizzazione primaria ai sensi della normativa vigente, onde garantire nel contempo il raggiungimento degli obiettivi di tutela dettati dalla normativa paesistica vigente in relazione ai fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio individuati dalla medesima normativa e onde evitare altresì che l'impianto entri in conflitto con la struttura paesistica*

consolidata, si prescrive la modifica della soluzione progettuale secondo quanto di seguito indicato: 1. collocazione dell'impianto sul solaio di copertura del locale tecnico esistente, nel sito di cui al contratto di locazione in essere, in quanto la posizione risulta più consona al soddisfacimento degli obiettivi di tutela paesaggistica in ragione delle caratteristiche proprie di tale parte dell'immobile posta in luogo schermato dal muro di cinta esistente, pertanto, non visibile direttamente da strade e/o spazi pubblici e non interferente con l'uso pubblico della terrazza; 2. Il camino esistente, attualmente non in funzione, (il cui rivestimento necessariamente deve essere sostituito in quanto in materiale, presumibilmente eternit, non a norma di legge) può essere funzionale alla diversa collocazione dell'infrastruttura prevedendone la mimetizzazione all'interno di un finto camino, in sostituzione di quello esistente, che non superi l'altezza dello stesso e di sezione strettamente necessaria al contenimento dell'impianto con finiture esterne atte a garantire l'integrazione paesaggistica del manufatto in linea con quanto prescritto dalla vigente normativa paesistica e dal Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile nel comune di Gaeta approvato con delibera C.C. n. 52 del 31/08/2023; 3. La nuova proposta progettuale dovrà essere corredata da idoneo studio di sistemazione paesistica completo della documentazione di dettaglio necessaria per l'acquisizione dell'autorizzazione ex art. 21 del Codice in seno alla procedura semplificata di cui all'art. 16 del DPR n. 31/2017.”;

Tenuto conto che l'istanza è stata presentata altresì ai sensi dell'art. 44 del D Lgs del 259/2003 e s.m.i. (ex art.87 del Dlgs n. 259/03), quale istanza unica per tutti gli Enti coinvolti, individuando lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata e, pertanto, non necessita del parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi dell' art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000;

DETERMINA

di dare atto di quanto in premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di provvedimento;

di dare atto delle determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi, rese dalle Amministrazioni coinvolte ai sensi dell'art.14 bis co.3 della Legge 241/'90, come elencate in premessa;

di dare atto della determinazione resa, ai sensi della subdelega da questa Amministrazione, ai soli fini della tutela paesaggistico ambientale con nota prot.n.15605 del 22.03.202, che si allega alla presente determinazione ed è parte integrante della stessa, congruamente motivata, espressa in termini di dissenso;

di dare atto che il suddetto dissenso, espresso ai fini della tutela paesaggistica ambientale, non è superabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 bis, c. 5, L. 241/90e s.m.i., a meno di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi, adeguando il progetto alle condizioni di cui al parere prot. 15605 del 22.03.2024;

di adottare la determinazione di conclusione negativa della Conferenza dei Servizi come sopra indetta e svolta in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14 bis della Legge 241/90 e s.m.i., che produce ai sensi del c. 5 dell'articolo 14 bis L. 241/90, l'effetto del rigetto della domanda presentata dal soggetto interessato. La presente determinazione, ai sensi del richiamato comma 5 dell'art. 14bis l. 241/90 “produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis” e pertanto entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente

l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che saranno poi trasmesse alle Amministrazioni coinvolte;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata e, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.183, co.7, del D. Lgs n. 267/2000;

di dare atto che la presente determinazione con gli esiti della Conferenza di Servizi, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata per 15 giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio online ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Gaeta in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 33/2013, e in assolvimento degli oneri di pubblicità volti a garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'art. 9 della L. 241/90 e s.m.i.;

di trasmettere copia della presente determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza di servizi a tutti gli Enti intervenuti nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi pec;

di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Riferimenti contabili:

Responsabile procedimento:

arch. Luisa Olivieri

Il Dirigente del Dipartimento
ING PIETRO D'ORAZIO
(Firmato digitalmente)